

# dossier

XIX Legislatura

9 ottobre 2023

Regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli

A.G. 84



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ~~X~~ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 163



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

Tel. 06 6760-2614 [st\\_trasporti@camera.it](mailto:st_trasporti@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 84

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0043

# INDICE

## **Schede di lettura**

- Presupposti normativi e ragioni della modifica.....3
- Contenuto .....5
- Testo a fronte.....9



## **Schede di lettura**



## Presupposti normativi e ragioni della modifica

L'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121 del 2021 – come modificato dalla legge di conversione n. 156 del 2021 - reca:

“3. L'autorizzazione alla **circolazione di prova** di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a **prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti**, anche per **ragioni di vendita o di allestimento**. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova”.

A sua volta, il comma 4 del medesimo articolo 1 prevedeva l'**aggiornamento** del citato d.P.R. n. 474 del 2001 (cui si doveva provvedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) “anche al fine di stabilire le **condizioni e il numero massimo** di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni **titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti**”.

Come spiegato nella **Relazione illustrativa** dello schema sottoposto a parere (v. pag. 2), “taluni interpreti, infatti, in ragione dell'insufficiente chiarezza del testo normativo in commento, sono stati indotti a ritenere che l'utilizzo delle targhe di prova fosse consentito unicamente sui **veicoli non ancora immatricolati**, optando in tal modo per un'applicazione restrittiva delle disposizioni recate dal DPR n. 474 del 2001 e ritenendo, in particolare, illegittima la circolazione in prova di veicoli già immatricolati, specie se privi di propria copertura assicurativa e non in regola con gli obblighi di revisione (a tale ultimo riguardo, v. anche Corte di cassazione, 2<sup>a</sup> Sezione civile, sentenza n. 16310 del 4 agosto 2016, che ha così argomentato: “*la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto*

*degli articoli 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell'articolo 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione. Il ripetuto articolo 1, d.P.R. n. 474/01, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto di circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.”). Il legislatore ha quindi avvertito l’esigenza di introdurre correttivi alla disciplina in parola, in ragione della circostanza che, in via meramente interpretativa, sono stati introdotti limiti applicativi alle disposizioni regolamentari, escludendo di fatto la possibilità dell’utilizzo della autorizzazione alla circolazione di prova a scapito, in particolare, delle officine di autoriparazione, che effettuano interventi sui veicoli (già immatricolati) da presentare a revisione, e dei commercianti di veicoli usati i quali, in attesa del potenziale acquirente, risultano nella normalità dei casi privi di copertura assicurativa e, spesso, di revisione in corso di validità”.*

Lo schema qui in commento è – pertanto – trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per il parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.



## Contenuto

### Lo schema di decreto

Lo schema di decreto (A.G. 84) consta di due articoli e novella il [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474](#), avente ad oggetto il *Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli*. Tale d.P.R. – in via di delegificazione – aveva abrogato i commi 1, 2 e 4-*bis* dell'art. 98 del Codice della Strada.

L'**articolo 1** dello **schema**, in particolare, modifica tutti e tre gli articoli di cui è composto il suddetto D.P.R. (per una miglior comprensione dell'intervento normativo, si rinvia al testo a fronte *infra*).

L'**articolo 1** del D.P.R., rubricato "*Autorizzazione alla circolazione di prova*", è modificato:

- al **comma 1**, con la previsione **espressa** del **rilascio di un'autorizzazione alla circolazione di prova** per le seguenti categorie di soggetti (queste ultime non modificate rispetto al regime vigente):
  - a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
  - b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
  - c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
  - d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
- introducendo l'**articolo 1-bis** che prevede un **limite massimo** al rilascio di autorizzazioni alla circolazione di prova, che dipende dal numero di dipendenti o collaboratori (partecipanti stabilmente all'attività di impresa e con contratto non inferiore a dodici mesi) in rapporto di **un'autorizzazione ogni cinque dipendenti** con un

numero massimo di **cento** autorizzazioni e **una sola** autorizzazione ove il numero di dipendenti o collaboratori sia **inferiore a cinque**; gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca possono ottenere un **massimo di cinque autorizzazioni** a prescindere dal numero di soggetti impiegati;

- al **comma 2**, introducendo il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova da parte dell'**Ufficio Motorizzazione Civile**, e non più dal MIT, nonché la sua **validità annuale** e la sua non rinnovabilità decorsi sei mesi dalla sua scadenza; in ultimo viene specificato come non sia consentita la circolazione su strada con un'autorizzazione scaduta di validità;
- introducendo l'**articolo 2-bis** che istituisce la **revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile** quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata (la **restituzione** di autorizzazione e targa deve essere effettuata **entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca**); inoltre si sottolinea come non sia consentita la circolazione su strada con un'autorizzazione alla circolazione di prova revocata;
- al **comma 3**, prevedendo che i **procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca** dell'autorizzazione alla circolazione di prova debbano essere gestiti esclusivamente **in via telematica**, e non più con decreto del MIT, dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
- al **comma 4**, statuendo che la **titolarità dell'autorizzazione** sia **personale e non cedibile**, nonché utilizzabile da un solo veicolo per volta esclusivamente per la circolazione in territorio italiano, salvo diversi accordi con altri Stati. Viene specificato, inoltre, come sul veicolo possa esser presente, oltre al titolare dell'autorizzazione, uno dei soggetti di cui al neo introdotto comma 1-*bis* o un dipendente, muniti di delega e che abbiano un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.

L'**articolo 2** del D.P.R., rubricato "*Targhe di prova*", è modificato con l'introduzione dell'**articolo 2-bis**, il quale specifica come, qualora la targa di prova debba essere collocata su un **veicolo già immatricolato**, questa deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo visibile e non oscurante la targa di immatricolazione o quella ripetitrice, che in **nessun caso possono essere rimosse**.

L'**articolo 3** del D.P.R., rubricato "*Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa*", è modificato:

- al **comma 1**, prevedendo che, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, vi sia la possibilità per il titolare della stessa, entro quarantotto ore, di farne denuncia agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della stessa, senza provvedere alla distruzione della relativa targa;
- al **comma 2**, introducendo la possibilità per il titolare, che presenta la ricevuta di resa denuncia, di chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, ferma restando la previa restituzione della targa relativa all'autorizzazione per la quale è stata fatta denuncia;
- al **comma 3**, disponendo che il titolare, in caso di deterioramento dell'autorizzazione, ne chiede il rilascio di una nuova contestualmente alla restituzione di quella deteriorata e della relativa targa;
- al **comma 4**, sostituendo il vecchio comma con la disposizione per cui occorre chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella relativa alla targa di cui è stata fatta denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione;
- al **comma 5**, stabilendo che il titolare della targa, qualora deteriorata, possa chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione sia della targa deteriorata che della relativa autorizzazione;
- al **comma 6**, disponendo che la restituzione della targa o dell'autorizzazione, deteriorate, smarrite, sottratte o distrutte, deve essere effettuata all'Ufficio Motorizzazione Civile o a uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per la relativa distruzione. Qualora si rientri in possesso di un'autorizzazione o una targa smarrita o sottratta, questa deve essere restituita all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.



## Testo a fronte

<b>Art. 1, A.G. 84</b> <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474)</i>	
<b>Art. 1</b> <i>(Autorizzazione alla circolazione di prova)</i>	<b>Art. 1</b> <i>(Autorizzazione alla circolazione di prova)</i>
<p><b>1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli <u>93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</u>, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:</b></p> <p>a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;</p> <p>b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;</p> <p>c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;</p> <p>d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.</p>	<p><b>1. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:</b></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p>

<b>Art. 1, A.G. 84</b> <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474)</i>	
	<p><b>1-bis.</b> Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.</p>
<p>2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.</p>	<p>2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis. L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità.</p>
	<p><b>2-bis.</b> L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata</p>

<b>Art. 1, A.G. 84</b> <i>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474)</i>	
	rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
<b>3.</b> Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.	<b>3.</b> I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
<b>4.</b> L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.	<b>4.</b> La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile. L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.
<b>Art. 2</b> <i>(Targhe di prova)</i>	<b>Art. 2</b> <i>(Targhe di prova)</i>
<i>Commi 1 e 2 (omissis)</i>	<i>Commi 1 e 2 (omissis)</i>  <b>2-bis.</b> Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.
<b>Art. 3</b> <i>(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa)</i>	<b>Art. 3</b> <i>(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa)</i>
1. In caso di smarrimento, sottrazione o	1. In caso di smarrimento, sottrazione o

<b>Art. 1, A.G. 84</b> <b>(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474)</b>	
distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, <b>che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.</b>	distruzione dell'autorizzazione <b>o della targa</b> , il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, <b>che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia.</b>
2. Il titolare, <b>sulla base</b> della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.	2. Il titolare, <b>su presentazione</b> della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, <b>previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.</b>
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, <b>previa distruzione della relativa targa</b> , chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.	3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata <b>unitamente alla relativa targa.</b>
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, <b>si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.</b>	4. In caso di smarrimento, sottrazione <b>o distruzione della targa</b> , <b>su presentazione della ricevuta di resa denuncia</b> , il titolare chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, <b>previa restituzione di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta.</b>
5. In caso di <b>distruzione</b> della targa, il titolare <b>provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.</b>	5. In caso di <b>deterioramento</b> della targa, il titolare <b>chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa deteriorata e della relativa autorizzazione.</b>
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, <b>provvede alla sua distruzione.</b>	6. La targa deteriorata e quella relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione deteriorata e quella relativa alla targa smarrita, sottratta distrutta o deteriorata, sono restituite all'Ufficio Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 2 e 4, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, <b>provvede alla sua restituzione all'Ufficio Motorizzazione Civile o al soggetto esercente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per la relativa distruzione.</b>